



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

(segue dal verbale dell'udienza del _____)

Il Giudice dell'esecuzione immobiliare

Scoprendo le note del 21/4/2017;
che l'istanza di sospensione non è stata avanzata
da P.A. i crediti, dopo aver visto alle vendite tenute il
noto p.e. nominato, dott. Paolo Di Marcantoni, con le note date
di seguito indicate;

preso atto che in data 20.8.2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica la legge n.132/2015, che ha convertito il decreto legge n. 83/2015;

rilevato che la citata novella, entrata definitivamente in vigore il 21 agosto 2015, introduce, tra le altre, modifiche alla fase delle vendite esecutive immobiliari di cui occorre tenere conto nell'espletamento delle deleghe già conferite ai professionisti di cui all'elenco ex art. 179 ter disp. att. c.p.c., avendo il legislatore precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione ogni qual volta il giudice o il professionista delegato fissino una nuova vendita (art. 23, co. 9-10, d.l. n. 83/2015, come convertito nella l. n. 132/2015);

ritenuto, pertanto, che tutte le ordinanze di vendita, con delega ad un Professionista, emesse anteriormente al 21 agosto 2015 debbano intendersi modificate come di seguito, con la conseguenza che tutti gli avvisi di vendita ancora da pubblicarsi, relativi ad immobili soggetti ad esecuzione immobiliare o a divisione endoesecutiva, indipendentemente dal tempo in cui furono introdotte le relative procedure o conferite le deleghe, dovranno redigersi in conformità alle presenti disposizioni integrative;

p.q.m.

DISPONE che:

- l'incarico del Delegato è prorogato di 12 mesi;
- la prossima vendita sia bandita al prezzo-base dell'ultimo tentativo infruttuosamente esperito e con successi del P.A. con riduzione di 1/5 circa
- il creditore precedente versi l'ulteriore fondo spese di € 15000, entro 30 giorni da oggi;
Intese Sea Pools



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

MANDA al Professionista delegato perché dia ulteriore corso alle operazioni, attenendosi ai seguenti criteri:

1. bandire esclusivamente vendite senza incanto;
2. indicare in modo chiaro, oltre al prezzo-base (eventualmente ridotto secondo i precedenti esperimenti di vendita infruttuosi), l'offerta minima ammessa per la partecipazione all'asta, pari al 75% del prezzo-base della vendita da bandirsi;
3. escludere ogni riferimento alla rateazione del prezzo di aggiudicazione;
4. indicare il termine massimo di 120 giorni dall'aggiudicazione per il versamento integrale del prezzo.

Restano ferme tutte le altre disposizioni non incompatibili contenute nella delega già conferita e quelle di cui alle circolari in materia precedentemente emanate da questo Ufficio.

Si comunichi al Delegato.

Bari, 28/4/2017

Il G.E. -



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it